

## **LEGGE REGIONALE 5 aprile 2011 n. 2**

### **Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752”**

La legge in oggetto apporta numerose modifiche alla legge regionale n. 24 del 1991 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752”, prevedendo un panorama organico di azioni ed iniziative legate alla valorizzazione, tutela e promozione della “risorsa tartufo”, avvalendosi anche del contributo dell’associazionismo di settore.

Tra le modifiche si segnalano, in particolare, le innovazioni introdotte in tema di tartuficoltura. La legge intende definire e distinguere le tartufaie controllate e coltivate: naturali e sottoposte a miglioramenti o incrementi, le prime; impianto specializzato, realizzato ex novo con piante tartufigene, la cui micorizzazione (inseminazione con spore di tartufo) è certificata, le seconde, che vengono pertanto assimilate agli impianti per arboricoltura da legno.

Particolare rilievo viene anche dato al ruolo dell’associazionismo e ai momenti consultivi, a partire dalle occasioni di confronto con le Province nella programmazione di settore. Inoltre, risulta sempre più inscindibile il rapporto tra la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e la conservazione dell’ambiente.

Si prevede anche che le Province possano avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai, per il monitoraggio e la manutenzione delle tartufaie pubbliche, attraverso la programmazione di giornate ecologiche.

La Regione, inoltre, attraverso intese tra produttori, proprietari, raccoglitori, enti locali, enti gestori dei parchi e consorzi di bonifica, si assume il compito di favorire la nascita di associazioni locali, che, statutariamente, devono impegnarsi per migliorare e salvaguardare il patrimonio tartufigo locale, promuovere la corretta attività di raccolta, valorizzare il bosco, promuovere la gastronomia locale e le potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo e ad altri prodotti locali. Le stesse associazioni possono partecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto, e qualora sia contemplato nello statuto, possono anche svolgere attività volte alla conservazione e tutela degli ambienti tartufigeni, ottenendo per tale motivo delle agevolazioni.

La Regione può altresì concedere contributi a enti pubblici e privati per organizzare e sviluppare fiere, mostre, convegni e manifestazioni concernenti il tartufo e la tartuficoltura. Alle Province, poi, vengono concessi contributi finalizzati alle attività

di valorizzazione del tartufo, dei prodotti a base di tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura.

Infine, vengono promosse e sostenute dalla Regione attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza, così come attività di studio, ricerca, sperimentazione, divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità, per le quali è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali.